



**CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA**

Ord. N. 181 del 24.11.2020

Prot. N.135 /Gab del 24.11.2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. 267/2000 – SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA E DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE IN PRESENZA PRESSO LE STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE – ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021;

VISTI:

- il DPCM del 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
- L'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che indica la Puglia nell'allegato 1 a cui si applicano le misure di cui all'art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 6/11/2020;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID19 che sta interessando la Provincia di Foggia ed in particolare la Città di San Severo, con numeri crescenti e sempre più allarmanti;

CONSIDERATO che in data 23/11/2020 si è svolta una conferenza in streaming con i dirigenti degli scolastici delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, dalla quale è emersa la crescente difficoltà nella gestione dei focolai di contagio e la valutazione condivisa di una sospensione temporanea dell'attività didattica in presenza a tutela della salute pubblica;

RITENUTO di dover estendere, per le medesime ragioni, la sospensione delle attività in presenza anche per le strutture socio-educative, autorizzate a sensi della L. 19/2006 e del Regolamento attuativo della Regione Puglia n. 4/2007 e s.m.i.;

VISTO il verbale di riunione del COC – Centro Operativo Comunale in data 23/11/2020;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica disponendo la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia (pubbliche, paritarie e private), delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I° grado, pubbliche e paritarie, presenti sul territorio del Comune di San Severo, nonché la sospensione delle attività in presenza anche per le strutture socio – educative, autorizzate a sensi della L. n. 19/2006 e del Regolamento attuativo della Regione Puglia n. 4/2007 e s.m.i.;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.;

ORDINA

con decorrenza dal 25.11.2020 fino al 3 dicembre 2020:

- la sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia (pubbliche, paritarie e private), delle scuole primarie e delle scuole secondarie di 1° grado, pubbliche e paritarie, presenti sul territorio del Comune di San Severo;
- la sospensione delle attività in presenza per le strutture socio-educative, autorizzate sul territorio comunale ai sensi della L.r. n.19/2006 e del Regolamento attuativo della Regione Puglia n. 4/2007 e s.m.i, di seguito elencate:
 - a) Centro ludico prima infanzia (art. 90 Reg.);
 - b) Asilo Nido e Micro-Nido (art. 53 Reg.)
 - c) Sezione Primavera (art. 53 Reg.);
 - d) Servizio per il tempo libero (art. 103 Reg.);
 - e) Ludoteca (art. 89 Reg.);
 - f) Centri Socio-educativo per minori (art. 52 Reg.).

La presente annulla e sostituisce integralmente la precedente ordinanza n.180 del 24.11.2020.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale, nonché attraverso gli organi di informazione;
- di notificare a mezzo pec il presente provvedimento ai dirigenti scolastici delle scuole interessate ed ai rappresentanti legali delle strutture socio-educative autorizzate sul territorio comunale;
- di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa a:

- Prefettura di Foggia – pec: protocollo.preffg@pec.interno.it;
- Questura di Foggia – pec: gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Provinciale Carabinieri Foggia – pec: tfg28139@pec.carabinieri.it;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza Foggia – pec: FG0500000p@pec.gdf.it;
- Commissariato P.S. San Severo – pec: comm.sansevero.fg@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Compagnia Carabinieri San Severo – pec: tfg22603@pec.carabinieri.it;
- Comando Stazione Carabinieri San Severo – pec: tfg26427@pec.carabinieri.it;
- Compagnia Guardia di Finanza San Severo – pec: FG1090000p@pec.gdf.it;
- Gruppo Guardia di Finanza San Severo – pec: FG1420000p@pec.gdf.it;
- Comando della Polizia Municipale - pec: uff.comandopl@pec.comune.san-severo.fg.it;
- Dipartimento di Prevenzione ASL FG - diadiprev@mailcert.aslfg.it,
dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it

AVVERTE

- che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
- che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 24/11/2020



IL SINDACO
Avv. Francesco MIGLIO